Progetto di legge "Modifiche all'articolo n.41 "Legittima difesa", Capitolo IV, del Codice Penale

ART. 1

All'Articolo n. 41 "Legittima difesa", Capitolo IV, del Codice Penale è aggiunto il seguente comma:

"Sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente nella propria o nell'altrui abitazione o in altro luogo di privata dimora usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione."

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 19-02

IL DIRIGENTE



Unione per la Repubblica

Sede centrale

via Cà Franceschino n. 3 - 47893 Borgo Maggiore - Repubblica di San Marino Tel. 0549 909884 Fax. 0549 972855 per comunicazioni urgenti: +39 335 7330571

Email: info@upr.sm web site: www.upr.sm